

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 17/07/2025

FATTO

1. – Con ricorso del 28 aprile 2025, previo reclamo del 29 gennaio 2025, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede anzitutto che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.408,68 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente, premesso che il rapporto è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere pagate 91 rate su un totale di 120, chiede che le siano corrisposti i seguenti importi: a) Euro 409,50 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente pari a 91/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 540,00; b) Euro 999,18 a titolo di riduzione delle commissioni per l'intermediario incaricato: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque sempre applicando un coefficiente pari a 91/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 1.317,60.

La parte ricorrente domanda inoltre la restituzione della penale di anticipata estinzione di Euro 140,08 in quanto illegittimamente addebitata e il rimborso delle spese legali che viene quantificato nell'importo di Euro 200,00.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 29 luglio 2019. Il contratto prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al cliente sarebbero stati rimborsati gli interessi non maturati. Sarebbero rimaste invece interamente a carico del cliente, oltre alle imposte e alle tasse, le spese di istruttoria e le spese di intermediazione. Quanto poi alla penale di anticipata estinzione, il contratto prevedeva che sarebbe stata dovuta dal cliente nella misura dell'1% dell'importo totale del credito rimborsato nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è effettivamente intervenuta nel marzo del 2022, in corrispondenza della scadenza della rata n. 29 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 91 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente gli interessi non maturati. Al cliente non è stata corrisposta alcuna somma a titolo di riduzione del costo totale del credito. Al cliente è stata addebitata una commissione di estinzione di Euro 140,08 nella misura dell'1% del debito residuo.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa valere anzitutto, in rito, la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dovuti all'intermediario del credito. Nel merito l'intermediario resistente fa valere che il contratto indica analiticamente le voci di costo non soggette a rimborso e che tali voci non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo. L'intermediario fa valere inoltre la completezza della documentazione consegnata al consumatore idonea ad assicurargli il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo. L'intermediario si rende infine disponibile a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di Euro 331,99 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre poi rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, aveva dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, nell'ipotesi di rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Ciò posto, quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione anche delle commissioni di attivazione del finanziamento e delle provvigioni a favore dell'intermediario del credito.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione delle due voci di costo indicate, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. in particolare Coll. Roma, dec. n.1464 del 2024 pronunciata con riferimento alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso), ritiene che le spese di istruttoria debbano considerarsi un costo *recurring* e che le spese di intermediazione debbano invece qualificarsi come un costo *up front*.



Di conseguenza, alle spese di istruttoria di Euro 556,00 deve applicarsi il coefficiente di riduzione del 75,83%, pari a 91/120, e dunque proporzionale al numero delle rate residue; alle spese di intermediazione di Euro 1.317,60 deve invece applicarsi il coefficiente di riduzione del 59,71% proporzionale alla quota residua di interessi.

Alla parte ricorrente deve dunque essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 1.208,35 (pari ad Euro 421,63 + Euro 786,72) a titolo di riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente i calcoli operati.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	29
rate residue		91

TAN	▶	4,66%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	75,83%
- in proporzione alla quota interessi	59,71%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	spese di istruttoria (recurring)	€ 556,00	€ 421,63	€ 331,98		€ 0,00
☐	spese di intermediazione (up front)	€ 1.317,60	€ 999,18	€ 786,72		€ 0,00
☒						€ 0,00
☒						€ 0,00
☒						€ 0,00
☒						€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.208,35
interessi legali	sì

7. – Quanto poi alla domanda di restituzione della penale di anticipata estinzione, bisogna anzitutto rammentare che il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5909 del 2020, ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata oggetto di previsione contrattuale entro le soglie di legge è senz'altro dovuta, a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.

Inoltre, sempre il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 11679 del 2021, ha chiarito che l'espressione "importo rimborsato in anticipo", impiegata dall'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla stessa norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente a favore dell'intermediario per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. La commissione di anticipata estinzione deve dunque essere calcolata sul debito residuo al netto dei rimborsi effettuati a titolo di riduzione del costo totale del credito.

Nel caso in esame, dal conteggio estintivo in atti risulta anzitutto che l'intermediario resistente ha addebitato alla parte ricorrente l'importo di Euro 140,08 a titolo di penale di anticipata estinzione. La durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno. Il debito residuo era superiore ad Euro 10.000,00. Nel caso in esame, dunque, non ricorre nessuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo di anticipata estinzione previste dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.

L'importo della penale sembra essere stato determinato correttamente, nel rispetto delle disposizioni normative e del conforme regolamento contrattuale, nella misura massima dell'1% dell'importo da rimborsare in anticipo indicato in Euro 14.008,37.

Tuttavia, secondo quanto previsto anche dal Collegio di coordinamento nella già richiamata decisione n. 11679 del 2021, ai fini della determinazione dell'importo da rimborsare in anticipo occorre considerare anche gli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario già indicati in precedenza. Nel caso in esame, pertanto, occorre detrarre

dal debito residuo anche l'importo indicato di Euro .208,35. L'importo da rimborsare in anticipo si riduce pertanto ad Euro 12.800,02 (pari ad Euro 14.008,37 – Euro 1.208,35). E su quest'importo deve essere ricalcolata la penale di anticipata estinzione nella misura massima dell'1%. Essa è dunque pari ad Euro 128,00, sicché la penale addebitata alla parte ricorrente di Euro 140,08 presenta un'eccedenza di Euro 12,08 (pari ad Euro 140,08 – Euro 128,00).

Nel caso di specie, dunque, oltre all'importo già indicato di Euro 1.208,35 a titolo di riduzione del costo totale del credito, alla parte ricorrente deve anche essere corrisposto l'ulteriore importo di Euro 12,08. L'importo totale da corrispondere alla parte ricorrente è dunque pari ad Euro 1.220,43, che deve essere arrotondato ad Euro 1.220,00.

8. – Nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese legali in conformità ad un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali con specifico riferimento alle domande di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di finanziamento con cessione del quinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 1.220,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA